



COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

(Provincia di Catania)

Cod. fisc. 8000 8130 876

COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
Albo n. 137 del 12 FEB. 2021

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO E L'ESERCIZIO COMMERCIALE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

TRA

Il Comune di Camporotondo Etneo, nella persona della Dott.ssa Guglielmino Rosa Rita che interviene al presente atto in qualità di Assistente Sociale,

E

L'esercizio commerciale _____ con sede in _____
Via _____, p. IVA _____
_____, nella persona di _____ che interviene nel presente atto in qualità di _____

In esecuzione dell'art. 2 del D.L. 23/11/2020 n. 154 recante misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della G.M. n. _____ del _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1- OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune.

Il Rappresentante dell'esercizio commerciale dichiara:

- Di essere in regola con le norme sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale;
- Di non aver riportato condanne penali per reati di criminalità organizzata o sostegno alla criminalità organizzata, truffa allo Stato e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444 e 515 del Codice Penale.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

Il buono spesa è titolo di legittimazione del suo possessore all'acquisto di generi alimentari per un valore massimo pari al suo controvalore in denaro.

Potranno essere spesi anche cumulativamente solo presso l'esercizio convenzionato con il Comune di Camporotondo Etneo.

Il buono spesa:

- non è cedibile;
- non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
- comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

Con il buono spesa possono essere acquistati unicamente prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. prodotti alimentari e bevande analcoliche;
2. prodotti per la pulizia della casa
3. prodotti per l'igiene personale.

Non potranno essere forniti all'esercente commerciale con i buoni spesa:

- alcolici (vino, birra e super alcolici);
- arredi e corredi per la casa (mobili, stoviglie);
- tabacchi;
- ricariche telefoniche, giochi e lotterie.

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi ed indicati nella presente convenzione.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

L'esercente commerciale all'atto della negoziazione rilascerà all'acquirente lo scontrino con la dicitura "corrispettivo non incassato" e trattiene i buoni spesa, dopo averli sottoscritti e fatti sottoscrivere dal beneficiario.

Il Buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune dei buoni spesa in originale, per cui il rimborso è richiesto, firmati dal beneficiario e dall'esercente, corredati da relativo scontrino fiscale e, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico sul c.c. indicato all'atto della richiesta del primo rimborso.

Per ottenere il rimborso, l'esercizio commerciale dovrà emettere fatture elettroniche non soggette ad IVA, pari all'importo del valore dei buoni rendicontati con l'indicazione del codice univoco S32GHJ. In tal caso la fattura non deve recare il CIG esulando la procedura dal campo di applicazione della L. 136 del 2010 trattandosi della concessione di un contributo ai beneficiari, di cui il buono rappresenta il valore economico e la legittimazione alla sua libera negoziazione, con il solo limite della spendibilità in uno degli esercizi commerciali inseriti nell'elenco formato dal Comune.

Non saranno rimborsati buoni spesa carenti di scontrino e/o di firma del beneficiario e/o di firma dell'esercente.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Camporotondo Etneo.

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino al tutto il 31/12/2021, salvo successive proroghe.

ART: 5 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003.

ART. 6 - CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua i necessari controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 2, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 7 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione, sarà competente il Tribunale di Catania, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato,

ART. 8 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la Sede Municipale di Camporotondo Etneo.

ART. 9 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 10 _ NORME DI RINVIO

Per quanto sopra non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune _____

Per l'esercizio commerciale _____